



STATUTO A.M.Me.C.

ART. 1 - DENOMINAZIONE – SEDE

L'A.M.Me.C. - Associazione Malattie Metaboliche Congenite Onlus, assumerà con l'entrata in vigore della riforma del Terzo Settore la denominazione di **A.M.Me.C. - Associazione Malattie Metaboliche Congenite ODV**. L'attuale sede dell'Associazione sarà trasferita a Prato, cap 59100, in via Querceto 29, entro trenta giorni dall'invio del presente Statuto ai soci.

ART. 2 - COSTITUZIONE NATURA E AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITA'

1. A.M.Me.C. riunisce in associazione tutte le persone fisiche (Soci) che intendono operare attivamente per favorire l'aggregazione, lo scambio di informazioni e il raggiungimento degli scopi statutari.
2. L'Associazione ha attualmente natura di ONLUS. Viene però stabilito che al momento dell'entrata in vigore della normativa sul Terzo Settore e istituito il Registro Unico del Terzo Settore l'Associazione diventerà Organizzazione Di Volontariato su atto d'impulso del Consiglio Direttivo senza la necessità di convocazione di assemblea, né ordinaria né straordinaria.
3. Non ha finalità di lucro e i suoi Soci operano a favore della medesima con il concetto del volontariato su tutto il territorio nazionale, operando con un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e indirizzato a ottenere i migliori risultati possibili nell'ambito dell'attività di promozione ed utilità sociale.

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

1. Le finalità che l'Associazione ha come oggetto sociale sono:
 - a. l'azione preventiva mediante diagnosi precoce delle malattie metaboliche congenite e mediante consiglio genetico;
 - b. la promozione e il miglioramento dell'assistenza ai bambini, adulti e alle donne in stato di gravidanza affetti da tali patologie e alle loro famiglie anche mediante l'acquisto di prodotti medicinali, dietetici o di altro genere sia in Italia che all'estero;
 - c. l'acquisto di attrezzature e apparecchiature mediche e scientifiche direttamente o indirettamente necessarie o utili allo svolgimento delle proprie finalità;
 - d. la promozione e aiuto all'inserimento dei pazienti affetti da malattie metaboliche, nelle strutture scolastiche, sociali e lavorative;
 - e. la tutela, anche legale, dei soci affetti da malattie metaboliche e delle loro famiglie;
 - f. la promozione ed il sostegno della ricerca scientifica relativamente a tali malattie, anche mediante l'istituzione di borse di studio, l'organizzazione e/o partecipazione a congressi e giornate di studio, la pubblicazione di opere a carattere divulgativo e con ogni altro idoneo incentivo;
 - g. la promozione della rilevazione anche statistica dell'incidenza delle singole forme morbose;



- h. la sensibilizzazione delle Autorità Sanitarie, sia italiane che internazionali, alle problematiche di queste malattie che necessitano di specifiche cure a tempo indeterminato onde garantire parità di trattamento sanitario-assistenziale a tutti gli ammalati;
 - i. la promozione di ogni iniziativa tendente ad ottenere il riconoscimento e la disciplina giuridica, sul piano sociale e civico, di tali malattie;
2. Per il perseguimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà organizzare iniziative, servizi, attività culturali e ricreative; potrà, ad esempio, organizzare viaggi, attività sportive e/o ricreative, curare l'edizione e la pubblicazione di periodici informativi e divulgativi, nonché di audiovisivi, organizzare mostre, convegni, manifestazioni pubbliche o private, potrà promuovere e mantenere rapporti con enti pubblici e privati, con associazioni, operatori ed esperti nel campo delle malattie metaboliche ereditarie nazionali e internazionali, potrà promuovere incontri di qualsiasi specie che comunque si reputino utili al raggiungimento dello scopo sociale.
3. Per il raggiungimento degli scopi sociali sono ammesse tutte le iniziative accessorie e connesse regolarmente deliberate dagli organi statutariamente competenti.
4. Le attività elencate potranno essere svolte instaurando forme di collaborazione con enti pubblici e privati.

ART. 4 - I SOCI

1. I Soci si distinguono in:
 - a. Soci Ordinari;
 - b. Soci Onorari.
2. Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea. Possono essere iscritti come soci tutti coloro che per motivazioni varie sono interessati all'attività dell'associazione;
3. Sono Soci Onorari i Soci che vengono denominati tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita dell'associazione;
4. Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei.

ART. 5 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

1. I Soci Ordinari devono versare la quota associativa annuale; i Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.
2. Tutti i Soci maggiorenni iscritti da almeno tre mesi e in regola con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea, hanno diritto:
 - a. di voto per eleggere gli organi direttivi;
 - b. di essere eletti alle cariche direttive;
 - c. di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti.



3. Tutti i Soci hanno il diritto:
 - a. a ricevere la tessera associativa;
 - b. a frequentare i locali dell'associazione;
 - c. ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse o/e organizzate dall'Associazione.
4. I Soci hanno l'obbligo di:
 - a. rispettare lo statuto ed i regolamenti;
 - b. versare nei termini stabiliti la quota associativa;
 - c. non operare in concorrenza e/o contro l'attività dell'Associazione.

ART. 6 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. L'ammissione di un nuovo Socio avviene a seguito del versamento della quota associativa annuale e con il consenso del Consiglio Direttivo su domanda dell'aspirante Socio. La qualifica ha durata annuale, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il mancato versamento della quota fa decadere la qualifica di Socio immediatamente.
2. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile e deve essere versata entro la data dell'assemblea ordinaria dell'anno a cui la quota si riferisce.
3. L'esclusione di un Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo, per dimissioni o per morosità anche di una sola quota non versata o per indegnità o qualora sussistano o intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del Socio che violano lo Statuto ed i Regolamenti dell'Associazione.
4. Sia l'ammissione che l'esclusione di un Socio, viene comunicata all'interessato con qualsiasi mezzo idoneo alla conoscenza da parte dello stesso.

ART. 7 – ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Vice Presidente;
- e. il Segretario;
- f. il Tesoriere;
- g. il Collegio dei Revisori dei Conti, se richiesto dall'assemblea;
- h. il Presidente onorario, se nominato dall'assemblea.



ART. 8 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i Soci. Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.
2. L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.
3. All'Assemblea prendono parte tutti i Soci. Hanno diritto di voto i Soci maggiorenni iscritti da almeno tre mesi e in regola con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea. Ogni Socio con diritto di voto può avere al massimo cinque deleghe, rilasciate in forma scritta da altro Socio con diritto di voto.
4. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, assistito dal Segretario. In caso di loro assenza, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell'Assemblea. Allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario dell'Associazione. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente dell'Associazione, previa deliberazione del Consiglio Direttivo che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci almeno tre giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano, o a mezzo posta, o posta elettronica o con affissione dello stesso nella sede dell'associazione o nei punti esterni di maggiore visibilità.
5. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno i 2/3 dei Soci aventi diritto di voto, e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. In seconda convocazione, da indirsi almeno 12 ore dopo la prima convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. Gli astenuti non vengono conteggiati.
6. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci.
7. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, deve essere convocata entro il mese di luglio di ogni anno.
8. L'Assemblea straordinaria è convocata:
 - a. dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
 - b. dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - c. a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci;
 - d. per le modifiche dello Statuto;
 - e. per lo scioglimento dell'Associazione.
9. La spedizione degli avvisi di convocazione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo alla conoscenza da parte dei Soci, ivi compresa la posta elettronica e l'affissione nella sede dell'Associazione.
10. Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria ai sensi del comma 5.
11. Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.



ART. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero massimo di **9** membri
2. L'Assemblea, dopo avere fissato il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, elegge, tra i Soci che si candidano, i componenti del Consiglio Direttivo con votazione segreta.
3. Alle elezioni del Consiglio Direttivo, ogni Socio può esprimere al massimo cinque preferenze.
4. Le operazioni di voto per eleggere il Consiglio Direttivo sono dirette e controllate dalla Commissione Elettorale; essa è composta da tre Soci nominati dall'Assemblea.
5. Gli eletti nel Consiglio Direttivo che non rivestono altra carica sono Consiglieri; ad essi possono essere attribuiti compiti specifici.
6. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
7. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno e ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito di richiesta scritta di almeno la metà più uno dei componenti.
8. I componenti del Consiglio Direttivo che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.
9. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più Soci da utilizzare per la surroga potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei Soci, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
10. Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario. In questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
11. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.
12. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione col relativo programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta.



13. Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività dell'Associazione o che facciano da consulenti; questi possono partecipare senza diritto di voto.
14. Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso.

ART. 10 IL PRESIDENTE - IL VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto.
2. Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno a scrutinio segreto.
3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato.
4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, sarà sostituito dal Vice Presidente.
5. In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo, il quale provvederà all'elezione del nuovo Presidente entro la data di approvazione del bilancio consuntivo successivo alla decadenza.
6. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione, ha la responsabilità della sua amministrazione, la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio, ne convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione anche contabile dell'Associazione.
7. E' assistito dal Segretario.

ART. 11 - IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE

1. Il Tesoriere ed il Segretario sono nominati dal Consiglio Direttivo al suo interno con votazione segreta.
2. Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'Associazione, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.
3. Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione nonché della regolare tenuta dei libri sociali. Potrà avvalersi dell'operato di un professionista.
4. Il Tesoriere segue i movimenti contabili dell'Associazione e le relative registrazioni.
5. E' possibile affidare i due incarichi ad un solo Consigliere.



ART. 12 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è facoltativo; è l'Assemblea che, in sede di rinnovo del Consiglio Direttivo, decide per i tre anni successivi la presenza o meno di questo organo.
2. Quando è nominato il Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre membri, scelti tra i soci dell'AMMEC, eletti a votazione segreta dall'Assemblea dei Soci. Il collegio designa al suo interno il Presidente, con votazione segreta.
3. Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale.
4. I Revisori dei conti sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo ed in tal caso possono esprimere la loro opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.
5. I Revisori dei conti durano in carica tre anni e non decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo. Sono rieleggibili gli stessi.

ART. 13 - IL PRESIDENTE ONORARIO

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione e viene eletto con votazione segreta.
2. Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

ART. 14 - ENTRATE E SPESE – PATRIMONIO

1. Le risorse economiche con le quali l'Associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:
 - a. quote e contributi dei Soci;
 - b. eredità, donazioni e legati;
 - c. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - d. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f. proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g. erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
 - h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni;
 - i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.



2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso dell'Associazione.
3. Tutte le entrate ed i proventi dell'attività dell'Associazione devono essere utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione, non necessariamente nei dodici mesi.
4. E' fatto divieto di distribuire tra gli associati, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, gli utili o avanzi di gestione, nonché i fondi di riserva o capitale non possono essere divisi e/o distribuiti, neppure in modo indiretto, ai Soci.
5. L'eventuale avanzo di gestione deve essere obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività istituzionali previste nel presente Statuto, ma non necessariamente nel breve periodo.

ART. 15 PRESTAZIONI DEI SOCI

1. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.
2. L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri Soci.
3. Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite.
4. Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per l'Associazione o dal Consiglio stesso, nell'ambito delle attività istituzionali.
5. Nel caso in cui la qualità della prestazione richieda un livello non amatoriale, il Consiglio Direttivo può affidare a professionisti, esterni o interni all'Associazione, mansioni e/o incarichi che potranno essere retribuiti a quotazioni di mercato e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale.

ART. 16 - RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO

1. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve annualmente essere approvato dall'Assemblea dei Soci.
2. Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa e di competenza come previsto dalla legislazione vigente in materia.
3. Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede dell'Associazione.



ART. 17 –SCIoglimento

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso dall'Assemblea straordinaria appositamente convocata. L'Assemblea straordinaria sarà valida con le presenze previste dalla stessa ma la decisione di scioglimento dovrà essere assunta dai 2/3 dei presenti.
2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme e il patrimonio eventualmente restanti, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 Dicembre 1996 n° 662 e salvo destinazione imposta dalla legge, saranno devolute con espresso vincolo di destinazione a fini di utilità sociale in favore di Enti pubblici od associazioni con finalità analoghe a quelle dell'A.M.Me.C..
3. I beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente di Enti pubblici, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 Dicembre 1996 n° 662 e salvo destinazione imposta dalla legge, saranno devoluti a enti similari all'A.M.Me.C. con vincolo di destinazione a fini di utilità sociale.

ART. 18 - NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.

ART. 19 - DATA INVIO DELLO STATUTO AI SOCI

Il presente Statuto, composto da 19 articoli, è stato approvato all'unanimità dall'Assemblea straordinaria del 14 luglio 2019 appositamente indetta, ed è inviato a tutti i Soci per eventuali osservazioni in data **29 luglio 2019**.

FINE